

4620/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29142/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 4620

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 445

Dott. RENATO RORDORF - Presidente - Ud. 03/12/2014
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29142-2008 proposto da:

ZANET LINO (c.f. ZNTLNI46R06G914I), MARCUZZI
GIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DELL'OROLOGIO 7, presso l'avvocato PAOLA
MORESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MASSIMO QUERINI, giusta procura a
margine del ricorso;

2014

2073

- **ricorrenti** -

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER

AZIONI DI VICENZA;

- intimata -

Nonché da:

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C. P.A. (C.F. 00204010243), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ZANET LINO, MARCUZZI GIANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 554/2007 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;


udito, per i ricorrenti, l'Avvocato MORESCHINI PAOLA che si riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato PAOLINI VITTORIA, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per



il rigetto del ricorso.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the lower right area of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large, looped character followed by a smaller character.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 18 ottobre 2007 la Corte d'appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte dai coniugi Lino Zanet e Gianna Marcuzzi nei confronti della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'operazione di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina risalente al 2000, la restituzione della somma investita e il risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, la condanna della Banca al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1337 e 2043 cod. civ.

La Corte territoriale ha rilevato: a) che lo Zanet e la Marcuzzi avevano conferito alla Banca nel 1994 un mandato per la negoziazione di valori mobiliari, cui si era affiancato un contratto di deposito di titoli in custodia ed amministrazione; b) che con nota del 23 agosto 1994 i coniugi avevano dichiarato di non volere fornire alcuna informazione circa la loro situazione finanziaria, "pur avvertiti dell'importanza delle informazioni richieste"; c) che non risultavano formalmente richieste all'investitore notizie "circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio"; d) che pertanto la Banca doveva collocare lo Zanet e la Marcuzzi nella categoria più conservativa degli investitori; e) che comunque la mancata raccolta di siffatte informazioni appariva superata dalla dichiarazione – avente natura confessoria - di inadeguatezza sottoscritta dalla Marcuzzi, legittimata ad operare disgiuntamente dall'altro intestatario, nella quale si leggeva "Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato – operazione non allineata alla linea di inv. concordata – comunicazione: lettera"; f) che anche nell'atto di citazione gli attori avevano dato atto di avere sempre ribadito ai funzionari bancari che era "loro intenzione mantenere fede alla bassa propensione al rischio", espressa anche attraverso precedenti investimenti; g) che, in tale contesto, il normale operatore bancario aveva avuto modo di apprezzare il complessivo profilo economico e finanziario dei clienti, il cui *dossier* titoli era attivo



dal 1994 e il cui rapporto di conto corrente aveva durata trentennale; h) che, in definitiva, la clausola sottoscritta dalla Marcuzzi non era di mero stile e valeva a richiamare l'attenzione degli investitori, in grado di apprezzare la rischiosità di operazioni cui si correlava un rendimento annuo significativo (8,50%); i) che lo Zanet e la Marcuzzi non avevano neppure allegato che la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari – ammesso pure che tale condotta integrasse inadempimento – si ponesse in nesso di causalità con l'acquisto dei titoli argentini, nel senso che, in caso di rispetto della prescrizione, essi avrebbero desistito dall'investimento.

Avverso tale sentenza lo Zanet e la Marcuzzi propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., che propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 58 del 1998 (d'ora innanzi, t.u.f.), così come integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a) e comma 2 del regolamento di attuazione n. 11522/1998 (d'ora innanzi, reg. Consob).

In particolare, i ricorrenti rilevano che la banca resistente aveva richiesto loro unicamente le informazioni relative alla situazione finanziaria alla data del 23 agosto 1994, trascurando di acquisire le informazioni necessarie di cui all'art. 17 d. lgs. n. 415 del 1996 (successivamente trasfuso nell'art. 21 t.u.f.), ossia le informazioni previste dall'art. 5, comma 1, lett. a) reg. Consob n. 10943/1997 (quindi, art. 28, comma 1, lett. a, reg. Consob) e concernenti la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro propensione al rischio e i loro obiettivi in materia di investimento, e di aggiornare costantemente il loro profilo di propensione al rischio.

Escluso che siffatto inadempimento potesse essere superato dalla mera sussistenza di un trentennale rapporto di conto corrente, i ricorrenti aggiungono che da esso discendeva l'inadempimento degli obblighi di informazione attiva.

Il motivo di ricorso è infondato.

Se, infatti, è vero che il dovere della banca d'informarsi sulle caratteristiche del cliente è funzionale alla corretta esecuzione del servizio, ed in particolare al rispetto dell'obbligo di adeguatezza dell'investimento, da commisurare appunto a tali caratteristiche, è altresì vero anche che l'ordine impartito per iscritto dal medesimo cliente, il quale dichiara di essere informato dell'inadeguatezza della specifica operazione e di volerla ugualmente realizzare – pur non rivestendo, per quanto si dirà *infra sub 3*, carattere confessorio, come erroneamente afferma la corte d'appello, ed anche a prescindere da ogni empirica valutazione sulla pregressa esperienza finanziaria dell'investitore – appare in via generale idoneo ad esonerare l'intermediario da responsabilità, in base alla previsione dell'art. 29, comma 3, del reg. Consob concernente la disciplina degli intermediari all'epoca vigente.

Ad ogni modo, con una ricostruzione in fatto priva di profili di contraddittorietà o illogicità, la Corte territoriale ha considerato che proprio l'ammissione dei ricorrenti di avere ribadito ai funzionari bancari di volere mantenere fede alla loro bassa propensione al rischio, confermata dalla tipologia di operazioni poste in essere sino all'acquisto delle obbligazioni di cui si discute, dimostrava che il normale operatore bancario disponeva di informazioni sufficienti ad apprezzare il profilo economico e finanziario dei clienti.

2. Con il secondo e il terzo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa: a) la mancata allegazione da parte dei ricorrenti della rilevanza causale dell'omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con riferimento all'operazione per la quale è sorta controversia; b) la rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'esperienza in materia di investimenti e della propensione al rischio da parte dei ricorrenti, di due operazioni aventi ad oggetto rispettivamente azioni ENEL e fondi obbligazionari.

I motivi sono inammissibili per mancanza del momento di sintesi, richiesto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*.

3. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. b) t.u.f., così come integrato e specificato dall'art. 28, comma 1, lett. a, e comma 2, nonché dall'art. 29 del reg. Consob, con riferimento alla inidoneità della clausola contenuta nell'ordine di acquisto a comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione attiva.

I ricorrenti rilevano che, nell'ordine di acquisto relativo all'operazione per cui è sorta controversia, si fa riferimento ad una linea d'investimenti concordata, che invece non sussisteva e non si fa menzione delle specifiche avvertenze che l'intermediario avrebbe dovuto dare in precedenza al cliente.

In realtà, va preliminarmente ribadito che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass., sez. 1, sentenza del 19 aprile 2012, n. 6142).

In tale contesto normativo, non è convincente la critica che ruota attorno al riferimento ad una linea d'investimenti previamente concordata, ma in realtà inesistente, giacché l'espressione adoperata può applicarsi alla linea d'investimenti particolarmente cauta fino a quel momento di fatto seguita.

Ma neppure è condivisibile, nella prospettiva del dedotto vizio di violazione di legge, la critica dei ricorrenti che investe l'inidoneità della clausola sopra riprodotta ("Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato – operazione non allineata alla linea di inv. concordata – comunicazione: lettera").

In realtà, il testo sopra riprodotto contiene l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute circa l'inadeguatezza dell'ordine, sia per la mancata quotazione del titolo sia per la sua non rispondenza alla scelta prudenziale di investimenti operata sino al 2000.

4. Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 6, t.u.f., con particolare riguardo al mancato riconoscimento del nesso causale tra l'omessa consegna del documento informativo generale sui rischi dell'investimento ed il danno conseguente alla sottoscrizione di *bond* argentini.

Il motivo è infondato, giacché la tesi secondo cui la norma appena citata porrebbe a carico dell'intermediario l'onere della prova del nesso causale collide con il dato testuale della previsione, che fa riferimento unicamente all'onere della prova della diligenza adoperata dall'intermediario nel fornire la propria prestazione senza incidere altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.

In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento, con la conseguenza che è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del t.u.f., come integrato dalla normativa secondaria, e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., sez. 1, sentenza del 29 ottobre 2010, n. 22147; v. anche sez. 1, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 3773).

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., lamenta omessa motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

Il motivo è infondato, giacché l'individuazione dei presupposti giustificativi della compensazione si coglie nella motivazione sul merito della sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto che la banca non ha puntualmente rispettato i propri obblighi verso i clienti, ancorché ciò non abbia condotto all'accoglimento delle domande di questi ultimi.

6. Tenuto conto della novità delle questioni e del rigetto di entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014

Il Consigliere Estensore

Dott. Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Dott. Renato Rordorf

